



Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati
Via Bonomea n.265
34136 Trieste
C.F. 80035060328

Lotto 2
Capitolato di Polizza di Assicurazione
All risks del patrimonio dell'Ente
CIG B2F9275CB0



Sede Legale: Viale Erminio Spalla, 9 - 00142 – Roma tel. +39 06.45.761 fax +39 06.45.761.717 - pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dalla SISSA per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, in breve detta SISSA o Scuola.
BROKER	GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).
DANNO LIQUIDABILE	Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> • A contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; • Per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	Come definita dall'Art. 629 del Codice Penale.
FABBRICATI	Si intendono tutte le costruzioni, di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti fotovoltaici, pannelli solari e/o termici, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, affreschi, statue, bassorilievi, altorilievi, mosaici, graffiti, murali. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati quelli costruiti totalmente o parzialmente in materiali combustibili, quelli presenti negli impianti sportivi nonché capannoni pressostatici, tensostrutture e simili. S'intendono altresì compresi nella presente definizione le mura, i muri di cinta, recinzioni, cancellate, fontane.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO	Come definito dall'Art. 624 del Codice Penale.
GARANZIE	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione;

INCOMBUSTIBILITA'	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centra Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
LIBRI E RIVISTE	Libri, documenti, riviste, documentazione cartacea di carattere illustrativo e didattico, materiale bibliografico in genere nonché documenti su supporto non cartaceo (microfilms, microfiches, cd rom, dvd, ecc...).
MALATTIA TRASMISSIBILE	Qualunque malattia infettiva, compresi virus, batteri, microorganismi e/o agenti patogeni che effettivamente o presumibilmente provocano o sono in grado di provocare un malessere fisico, un malanno o una malattia.
MERCI	Per Merci si intendono merci, prodotti semilavorati e finiti, materie prime, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, cancelleria e qualsiasi materiale uso ufficio, materiale scientifico, materiale di laboratorio, pezzi di ricambio, derrate alimentari, prodotti farmaceutici; ricerche vivi utilizzati per attività di ricerca sperimentale, quali a titolo esemplificativo e non limitativo cavie, ratti, topi, rane ed opossum; quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato/Contraente (nel valore si intendono comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute).
OGGETTI E OPERE D'ARTE	Quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, pitture, disegni, incisioni, armature e bronzi, ceramiche e vetri, pezzi di antiquariato, perle, pietre e metalli preziosi, libri di varie epoche, manoscritti, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, miniature, incunaboli, autografi, mobili antichi, pizzi e merletti, damaschi ed altri tessuti, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere artistico, storico, archeologico, naturalistico, scientifico, cose aventi valore storico, artistico, archeologico, naturalistico, scientifico in genere, materiale di interesse storico ed archeologico.
PATRIMONIO MOBILIARE /CONTENUTO	Si intendono inclusi i macchinari elettrici ed elettronici, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, conduttori esterni, apparecchi audiovisivi, impianti telefonici, ed apparecchi derivati inclusi risponditori, apparati interfonici, segreterie telefoniche, gruppi di stabilizzazione e di continuità, apparecchiature di lettura ottica e/o magnetica, personal computer, apparecchiature elettroniche in genere comprese quelle ad impiego mobile. Sono pure compresi i mezzi di locomozione, traino, trasporto (veicoli e natanti) non iscritti al P.R.A. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, mobilio ed arredi, attrezzi, macchine, macchinari, apparecchi, strumentazione scientifica, impianti, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, attrezzature scolastiche in genere, impianti di segnalazione e d'allarme, strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione esterna a completamento dei fabbricati; Merci in genere; Oggetti d'arte o di antiquariato; registri, archivi, documenti, disegni, archivi, documenti, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, clichés, pietre litografiche, lastre, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni; armi; Valori e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività culturali, ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati", nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e

	quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
RAPINA	Come definita dall'Art. 628 del Codice Penale.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
UBICAZIONE	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro e/o lavoro agile.
VALORI	Per Valori si intendono: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, gioielli, orologi, pietre preziose, perle, oggetti d'oro e di altri metalli preziosi, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 36/2023, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Agli effetti di quanto precede, si prende atto che per data di pagamento si intende il giorno in cui la Contraente comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale

caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2024 alle ore 24.00 del 31/12/2027, con frazionamento al 31 dicembre, non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Tuttavia, il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi alle medesime condizioni normative ed economiche previa comunicazione raccomandata/PEC inviata alla Società almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di richiedere la proroga tecnica (ex articolo 120, comma 11, del D. Lgs. e ss.mm.ii.) della polizza, alle medesime condizioni normative ed economiche, successivi alla scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.

Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate alla Società le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

(Opzione base A) – 0 punti

È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa B) – 3 punti

È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 180 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(Opzione migliorativa C) – 5 punti

Clausola di recesso annuale abrogata.

Art. 1.9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è, altresì, incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.13- Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura massima del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel® sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____];

La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al primo comma.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 – Interpretazione delle norme

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.18 – Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati in polizza all'art. 2.6 e a lato riportati:

Descrizione		Somme Assicurate	Tasso lordo per mille	Premio annuo lordo
Garanzie furto, rapina e portavalori di cui all'Art.3.29	Patrimonio mobiliare/contenuto	€ 60.000,00‰	Euro
	Valori in cassaforte/cassetti/armadi	€ 10.000,00‰	Euro
	Portavalori	€ 10.000,00‰	Euro
	Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00‰	Euro

Descrizione		Somme Assicurate	Tasso lordo per mille	Premio annuo lordo
Garanzie All risks diverse dall'Art.3.29	Fabbricati	€ 52.296.300,00‰	Euro
	Patrimonio mobiliare/contenuto	€ 39.746.190,00‰	Euro
	Libri e riviste	€ 2.904.000,00‰	Euro
	Ricorso terzi e locatari	€ 2.000.000,00‰	Euro
	Spese di demolizione sgombero	€ 1.000.000,00‰	Euro
Totale premio annuo lordo				Euro

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi con le modalità di cui all'Art. 4.7.

Art. 1.21 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.22 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della

medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.23 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni – SANCTIONS CLAUSE

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione All risks

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione All risks, le Condizioni particolari, i limiti di indennizzo, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per danni materiali, diretti e/o consequenziali, causati alle cose assicurate ovunque ubicati, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, concessione, custodia e deposito o in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia a qualsiasi titolo un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato/Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro – anche se considerati “tossici e nocivi” o “rifiuti speciali” – inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare, e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, professionisti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Art. 2.2 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto sia di fatto;
- b) materiali e diretti agli enti assicurati da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) determinati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) crollo e collasso strutturale;
- f) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato, del Contraente, Rappresentante Legale;

- g) causati da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- h) messa in esecuzione di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "contenuto";
- i) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- j) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- k) furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- l) furto e rapina commessi od agevolati con dolo:
 - del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali;
 - di persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità anche se non con gli stessi abitanti;
 - di incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- m) dovuti a umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudazione o infiltrazione, siccità, roditori, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- n) causati o dovuti a lavori di modifica, costruzione o demolizione di fabbricati, in occasione di montaggio e/o smontaggio, manutenzione di "macchinario";
- o) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "contenuto";
- p) dovuti a vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci" in produzione o lavorazione; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci", sempre che non siano causa di altri eventi non espressamente esclusi;
- q) causati da guasti e rotture meccaniche, anormale funzionamento dei macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- r) causati da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" e/o di "fabbricati";
- s) causati da interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- t) determinati da corrosione, incrostazione, ossidazione, usura, deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- u) causati da sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, purché tali sospensioni e/o interruzioni non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- v) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;
- w) di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- x) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore.
- y) derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/Hackeraggio, inoltre sono esclusi i danni assicurati con polizza Cyber Risks, se stipulata;
- z) l'Assicurazione non comprende i danni relativi a o causati, derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente, Malattie trasmissibili.

Art. 2.3 – Cose escluse dall'assicurazione

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- beni mobili e immobili acquistati in leasing se assicurati con polizza specifica;
- valore del terreno, costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- aeromobili o natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.
- piante, coltivazioni, alberi, animali, e vegetali in genere.

Art. 2.4 – Universalità

Tutto quanto costituisce l'attività descritta viene assicurato con la presente polizza.

In caso di sinistro, quanto contenuto nell'area del complesso dell'attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l'oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita contenuta

Art. 2.5 – Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.6 – Somme Assicurate

Partite a Valore intero

Fabbricati:	euro 52.296.300,00
Patrimonio Mobiliare/Contenuto	euro 39.746.190,00
Libri e riviste	euro 2.904.000,00
Ricorso Terzi da Incendio:	euro 2.000.000,00
Spese demolizione e sgombero	euro 1.000.000,00

Partite elencate all'art. 3.29 Furto/Rapina/Portavalori a Primo Rischio Assoluto:

Patrimonio Mobiliare/Contenuto	euro 60.000,00
Valori in cassaforte, armadi, cassetti chiusi a chiave	euro 10.000,00
Portavalori:	euro 10.000,00
Guasti cagionati dai ladri	euro 10.000,00

Art. 3 – Condizioni particolari e limiti di indennizzo

Art. 3.1 – Spese di demolizione e sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società, in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza dell'ulteriore importo per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo indicato nella partita di polizza, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino luogo di scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

Sono comprese le spese sostenute per la bonifica, decontaminazione e/o decorticazione degli enti assicurati e di terreni, altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3.2 – Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.3 – Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua, con il limite per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.4 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per i sinistri nei quali il danno indennizzabile non superi la somma di Euro 5.000,00.

Art. 3.5 – Onorari periti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in polizza - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono compresi inoltre le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate a seguito di sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 3.6 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in polizza - le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate a seguito di sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 3.7 – Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza, per ogni sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo, sino all'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.8 – Terrorismo

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare la popolazione o parte di essa, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili.

La Società indennizza, per ogni sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo, sino all'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.9 – Eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, quali uragani, bufere, trombe d'aria, tempeste, vento e cose da essi trascinate, grandine, pioggia, neve, riscontrabili su una pluralità di enti, assicurati e non, sono esclusi quelli subiti:

- da gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, serramenti, vetrate, lucernai in genere;
- Patrimonio mobiliare/Contenuto posto all'aperto non per sua natura o destinazione;

I danni alle cose assicurate poste sottotetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se la pioggia, la grandine, la neve sono penetrati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

La Società indennizza, per ogni sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo, sino all'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.10 – Serramenti, vetrate, lucernari

A parziale deroga di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere fino al limite indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.11 – Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Art. 3.12 – Inondazione, alluvione, allagamento

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società, limitatamente alle garanzie previste dalla presente clausola, non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- ad enti all'aperto, a eccezione di quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione;

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

La Società indennizza, per ogni sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo, sino all'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.13 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni a cose poste a meno di 10 cm dal livello del pavimento dei locali;

Art. 3.14 – Dispersione fluidi

Relativamente ai danni di allagamento da acqua o da altri fluidi provocato da guasto o rottura accidentale di condutture, serbatoi, impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, indennizzabili a termini di polizza, la Società risponde fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.15 – Gelo e/o ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo, ghiaccio, che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate;
- b) causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

Art. 3.16 – Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni agli enti assicurati, se i Fabbricati non sono conformi ad eventuali norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.17 – Spese per la ricerca e la riparazione del guasto

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo.

Art. 3.18 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo fenomeno tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore, o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma garantita a questo titolo.

La Società indennizza, per ogni sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo, sino all'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.19 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 30% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.20 – Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni determinati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

La Società indennizza, per ogni sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo, sino all'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.21 – Merci in refrigerazione

Relativamente ai danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, così come a causa della fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde:

- per i danni conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi dal presente contratto;
- per i danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.

In nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso dell'annualità assicurativa o minor periodo assicurativo somma maggiore di quella indicata nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.22 – Lastre e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti previsti alla tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo, dei costi necessari per la sostituzione di lastre di cristallo, vetro, vetri speciali, specchi, insegne, con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione, a seguito di danno provocato da fatto accidentale, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato (comprese le scheggiature e i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro).

Art. 3.23 – Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite per sinistro indicato nella tabella riepilogativa di polizza - le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 12 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.24 – Supporti dati e ricostruzione archivi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza fino alla concorrenza della somma indicata nella tabella riepilogativa di polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati nonché per la ricostruzione degli archivi e dei dati contenuti nei supporti stessi sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.25 – Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga:

- nei confronti di società controllate, partecipate, relativi amministratori, dirigenti e dipendenti in genere, persone di cui esse si avvalgono a qualunque titolo;
- nei confronti dei dipendenti del Contraente e/o Assicurato, persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato si avvale a qualunque titolo, utenti, fornitori nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente/Assicurato per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza.

La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti dei proprietari e sublocatari dei beni, di cui alle varie partite, tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori dei beni di cui alle partite Fabbricati e Contenuto/Patrimonio mobiliare, di proprietà o goduti in locazione.

Art. 3.26 – Colpa grave -dolo

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei suoi dipendenti/prestatori d'opera, compreso il Legale Rappresentante.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave o dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato devono rispondere, eccetto il caso del dolo del Legale Rappresentante.

Art. 3.27 – Oneri di urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione o ripristino, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

Art. 3.28 – Impiego mobile

La garanzia è estesa anche durante il trasporto del bene assicurato, compreso lo spostamento a mano, senza limiti territoriali, a condizione che, per natura e costruzione, esso possa essere trasportato e utilizzato in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la sua utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Qualora detto ente sia trasportato su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, purché i cristalli degli autoveicoli siano alzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita oppure in parcheggio custodito, gli autoveicoli siano provvisti di cappotta rigida, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Durante le ore diurne, dalle 6 alle 22, le autovetture dovranno essere chiuse a chiave e gli enti assicurati non dovranno essere visibili dall'esterno.

La garanzia deve intendersi operante anche per i viaggi a mezzo aereo, con linee regolari; durante detti viaggi, enti che per il peso e le dimensioni che lo consentano dovranno essere portati al seguito, come bagaglio a mano, dai soggetti ai quali sono affidati, pena il decadimento del diritto all'indennizzo di un eventuale sinistro.

Art. 3.29 – Garanzie furto, rapina, portavalori

A deroga dell'art. Esclusioni, la Società si obbliga ad indennizzare i danni degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, dovuti a:

a) Furto:

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina, è che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno seguenti mezzi di chiusura:

- da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
- oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia prospettiva.

L'assicurazione è operante per il furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia delle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

Se, in caso di sinistro, il furto venisse perpetrato attraverso mezzi non conformi a quanto sopra descritto, il danno viene indennizzato applicando lo scoperto sull'importo indennizzabile indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigie; detto scoperto rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

b) Valori in cassaforte, armadi e/o cassetti chiusi a chiave:

La Società risponde sino a concorrenza della somma assicurata alla relativa partita per il furto dei Valori quando gli stessi si trovano all'interno delle sedi della Contraente a condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, armadi, cassette di sicurezza, cassaforte o altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà lo scoperto di cui al punto a).

c) Furto con destrezza

A parziale deroga di quanto previsto in polizza, l'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza avvenuto nell'interno dei locali, commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.

d) Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto in polizza, l'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi o in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

e) Rapina ed estorsione

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e/o siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengono costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

f) Scippo

La Società indennizza i danni derivanti da scippo ovvero furto strappando le cose di mano o di dosso alla persona.

g) Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici-eventi atmosferici

A deroga di quanto previsto tra le Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, anche se verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse. L'assicurazione è altresì operante per i sinistri avvenuti in occasione di grandine, trombe d'aria, azione del vento in genere.

h) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è operante, sino a concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate, ai fissi ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ed ai mezzi di custodia, agli impianti di rilevazione e d'allarme.

i) Atti vandalici

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati.

j) Furto/Rapina Portavalori:

La presente garanzia è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto medesimo, la mansione di portavalori, sino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto agli uffici del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

k) Archivi di documenti e registri

L'assicurazione comprende i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

l) Spese ammortamento titoli

L'assicurazione comprende l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli e conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

m) Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento delle indennità.

Art. 3.30 – Primo Rischio Assoluto

Le garanzie di cui all'art. 3.29 Furto, rapina e portavalori devono intendersi prestate a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907.

Art. 3.31 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetta alla Società.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 3.32 – Reintegro delle somme assicurate a Primo Rischio Assoluto

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigia e scoperti. Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 3.33 – Beni presso terzi

Gli arredi, i mobili, le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in uso, esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione. Dalla garanzia rimangono esclusi motoveicoli, autoveicoli o altri autoveicoli iscritti al P.R.A.

Art. 3.34 – Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.35 – Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4.3 (Determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Art. 3.36 – Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Art. 3.37 – Beni in leasing

Premesso che tra i beni oggetto di assicurazione possono esistere fabbricati, macchinari e/o attrezzature in leasing già dotati di copertura assicurativa, si precisa che:

- a) qualora la somma assicurata con detta copertura fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta, ferme restando eventuali franchigie;
- b) la Società indennizzerà totalmente i danni materiali e diretti causati da eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i beni in leasing già assicurati per l'intero loro valore e per tutte le garanzie previste dalla presente polizza.

Art. 3.38 – Danni a denaro e Valori custoditi in cassaforte

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma indicata nella tabella riepilogativa di polizza.

Art. 3.39 – Oggetti, indumenti ed effetti personali dei dipendenti, studenti, visitatori

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma indicata nella tabella riepilogativa di polizza.

Art. 3.40 – Differenziale Storico-Artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di euro 1.000.000,00, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche/architettoniche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.41 – Limite massimo dell'indennizzo - (*Opzione base A*) - 0 punti

Fermi i valori assicurati alle singole partite, si conviene tra le Parti che per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta ad indennizzare per ogni sinistro e per anno o minor periodo assicurativo una somma superiore ad **Euro 50.000.000,00**, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 3.41 – Limite massimo dell'indennizzo - (Opzione migliorativa B) - 10 punti

Fermi i valori assicurati alle singole partite, si conviene tra le Parti che per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta ad indennizzare per ogni sinistro e per anno o minor periodo assicurativo una somma superiore ad **Euro 60.000.000,00**, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo:

Garanzia / Tipologia di danno	Limite di indennizzo Per sinistro ed anno	Scoperto per sinistro	Franchigia per sinistro
Per sinistro, se non diversamente previsto <i>(Opzione base A) - 0 punti</i>		==	€ 2.500,00
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Per sinistro, se non diversamente previsto <i>(Opzione migliorativa B) - 5 punti</i>		==	€ 1.500,00
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Per sinistro, se non diversamente previsto <i>(Opzione migliorativa C) - 7 punti</i>		==	€ 500,00
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Per sinistro, se non diversamente previsto <i>(Opzione migliorativa D) - 10 punti</i>		==	Nessuno
Spese di demolizione, smaltimento, sgombero ecc.	euro 1.000.000,00 in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno	==	Nessuno
Spese per rimuovere, trasportare, ricollocare le cose non colpite da sinistro	euro 50.000,00	==	Nessuno
Fenomeno elettrico <i>(Opzione base A) - 0 punti</i>	euro 100.000,00	==	€ 2.500,00
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Fenomeno elettrico <i>(Opzione migliorativa B) - 5 punti</i>	euro 100.000,00	==	€ 1.500,00
Cedimento, franamento, smottamento del terreno	Euro 500.000,00	10% con il minimo di € 5.000,00	==
Terremoto <i>(Opzione base A) - 0 punti</i>	50% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	15% con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato	==
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Terremoto <i>(Opzione migliorativa B) - 7 punti</i>	50% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di	15% con il minimo di € 25.000,00 per	==

	€ 20.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	singolo fabbricato	
Eventi atmosferici <i>(Opzione base A) - 0 punti</i>	70% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	<i>Come da offerta tecnica</i>	==
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Eventi atmosferici <i>(Opzione migliorativa B) - 5 punti</i>	70% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	<i>Come da offerta tecnica</i>	==
Eventi atmosferici <i>(Opzione base A) - 0 punti</i>	<i>Come da offerta tecnica</i>	10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato	==
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Eventi atmosferici <i>(Opzione migliorativa B) - 5 punti</i>	<i>Come da offerta tecnica</i>	10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato	==
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Eventi atmosferici <i>(Opzione migliorativa C) - 7 punti</i>	<i>Come da offerta tecnica</i>	10% con il minimo di € 2.500,00 per singolo fabbricato	==
Inondazioni, alluvioni, allagamenti <i>(Opzione base A) - 0 punti</i>	30% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	<i>Come da offerta tecnica</i>	==
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Inondazioni, alluvioni, allagamenti <i>(Opzione migliorativa B) - 5 punti</i>	30% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	<i>Come da offerta tecnica</i>	==
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Inondazioni, alluvioni, allagamenti <i>(Opzione migliorativa C) - 7 punti</i>	30% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 15.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	<i>Come da offerta tecnica</i>	==
Inondazioni, alluvioni, allagamenti <i>(Opzione base A) - 0 punti</i>	<i>Come da offerta tecnica</i>	15% con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato	==
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:			
Inondazioni, alluvioni, allagamenti <i>(Opzione migliorativa B) - 5 punti</i>	<i>Come da offerta tecnica</i>	15% con il minimo di € 15.000,00 per singolo	==

		fabbricato	
<i><Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>			
Inondazioni, alluvioni, allagamenti <i>(Opzione migliorativa C) - 7 punti</i>	<i>Come da offerta tecnica</i>	15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato	==
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi	80% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto	10% con il minimo di € 2.500,00 per singolo fabbricato	==
Terrorismo	50% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	10% con il minimo di €10.000,00 per singolo fabbricato	==
Serramenti, vetrate e lucernari	€ 100.000,00	10% con il minimo di € 2.500,00	==
Lastre e cristalli	€ 25.000,00 con il limite di € 5.000,00 per singola lastra	==	€ 250,00
Intasamento di gronde e pluviali	€ 100.000,00	10% con il minimo di € 2.500,00	==
Sovraccarico neve	30% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di €3.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	10% con il minimo di Euro 5.000,00 per singolo fabbricato	==
Gelo e/o ghiaccio	€100.000,00	Nessuno	€ 2.500,00
Acqua piovana	€ 100.000,00	==	€ 2.500,00
Dispersione liquidi	€ 100.000,00	==	€ 1.000,00
Rigurgito di acque di scarico e fognature	€ 100.000,00	==	€ 1.000,00
Ricerca e riparazione rottura impianti idrici	€ 100.000,00	==	€ 1.000,00
Urto veicoli	nessuno	==	€ 250,00
Perdita pigioni	20% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari – garanzia prestata per un periodo non superiore ad 1 anno	==	Nessuno
Maggiori costi	€ 500.000,00	==	€ 1.000,00
Supporto dati e ricostruzione archivi	€ 100.000,00	==	€ 1.000,00
Libri e riviste	€ 2.500,00 per singolo pezzo	10% con il minimo di € 250,00	==
Danni a denaro e valori custoditi in cassaforte	Euro 10.000,00 a P.R.A. per sinistro e € 30.000,00 per anno	==	Euro 250,00
Oggetti, indumenti ed effetti personali dei dipendenti	€ 3.000,00 a P.R.A. per sinistro e 7.500,00 per anno	==	€ 250,00
Merci in refrigerazione	€ 100.000,00	==	€ 500,00
Beni presso terzi	€ 1.700.000,00	10% con il minimo di € 1.000,00	Nessuno
Ricorso terzi	€ 2.000.000,00	==	Nessuno
Onorari architetti, professionisti e consulenti	€ 50.000,00	==	Nessuno

Onorari periti	€ 50.000,00	==	Nessuno
Anticipo indennizzi	€ 1.000.000,00	==	Nessuno
Differenziale storico	€ 1.000.000,00	==	Nessuno
Costo di ricostruzione in zone sismiche	€ 1.000.000,00	==	Nessuno
Oneri di urbanizzazione e collaudo	10% della somma assicurata con il limite di € 50.000	==	Nessuno
Art. 3.29: Furto, Rapina, Portavalori (Opzione base A) - 0 punti			
- Furto/Rapina patrimonio mobiliare/contenuto	€ 60.000,00	==	€ 250,00
- Valori in cassaforte, armadi e cassetti chiusi a chiave	€ 10.000,00	==	
- Portavalori	€ 10.000,00	==	
- Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00	==	€ 500,00
- Furto con destrezza	€ 3.000,00	==	€ 250,00
- Mezzi di chiusura non conformi	==	15% con il minimo di € 500,00	==
<i><Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>			
Art. 3.29: Furto, Rapina, Portavalori (Opzione migliorativa B) - 7 punti			
- Furto/Rapina patrimonio mobiliare/contenuto	€ 60.000,00	==	€ 100,00
- Valori in cassaforte, armadi e cassetti chiusi a chiave	€ 10.000,00	==	
- Portavalori	€ 10.000,00	==	
- Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00	==	€ 500,00
- Furto con destrezza	€ 3.000,00	==	€ 100,00
- Mezzi di chiusura non conformi	==	15% con il minimo di € 250,00	==

Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso alla Società per il tramite del Broker entro trenta giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) per i sinistri presumibilmente di origine dolosa, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose rubate o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - merci il valore commerciale al momento del sinistro;
 - veicoli il valore commerciale desunto dalle quotazioni di EURO TAX giallo;
 - per le Opere e oggetti d'arte in genere l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati;
 - per le Opere e gli oggetti d'arte le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto o l'opera d'arte hanno al momento del sinistro;
- c) per i danni ai Valori, alle monete ed alle banconote: valore nominale;
- d) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od

- un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;
- e) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine;
 - f) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
 - g) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
 - h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3.3 della presente polizza.
 - i) per i danni alle merci si quantifica il valore al momento del sinistro;
 - j) per i danni ai veicoli si quantificano i costi di riparazione al momento di sinistro con il massimo del valore commerciale al momento del sinistro desunto dalle quotazioni di EURO TAX giallo;
 - k) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché i costi per la ricostruzione delle informazioni.
 - l) per quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pezzi di antiquariato, libri antichi, libri e riviste in genere, pergamene, archivi storici, medaglie, cose aventi valore artistico, storico, archeologico, collezioni in genere, parzialmente danneggiati, l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale al momento del sinistro;

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque l) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione il valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque l), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro. Non concorrono alla compensazione le partite assicurate a primo rischio assoluto.

Art. 4.4 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato e/ il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- d. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.5 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite indicato all'art. Onorari periti.

Art. 4.6 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.3 "Determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4.5 "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.7 – Assicurazione con dichiarazione di valore e regolazione del premio

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite Fabbricati, Patrimonio mobiliare/Contenuto e Libri e riviste comprendono il valore della totalità dei beni costituenti le partite medesime; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i criteri indicati dall'articolo 4.3 "Determinazione del danno" dalla Società di stime incaricata dalla Contraente; copia di detta stima e degli aggiornamenti relativi ai successivi periodi di assicurazione viene fornita alla Società, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi oltre all'elenco dettagliato degli enti devono esporre i valori globali da assicurare per ciascuna partita configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 3.4 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" delle condizioni contrattuali e all'art. 1907 del Codice Civile.

3. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con la sola deroga

esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 3.4 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale” delle condizioni contrattuali.

4. Alla scadenza annuale – l’Assicurato è tenuto a consegnare alla Società la stima di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1. entro 120 giorni da quando ne è venuto in possesso e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza del periodo di assicurazione trascorso.

5. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1., risultanti dalla stima o dall’ultimo aggiornamento della stessa, che intervengano nel corso di uno stesso periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme dovute a:

- a) rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;

purché tali maggiorazioni non superino complessivamente il 30% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) sopraindicati comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all’art. 3.4 “Assicurazione parziale” delle condizioni contrattuali e all’art. 1907 del Codice Civile, in ragione della parte determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all’introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati ai valori di polizza soggetti alla presente convenzione;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1., l’entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

6. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all’emissione di apposita appendice per:

- a. aggiornare le somme assicurate dall’effetto del periodo di assicurazione in corso;
- b. regolare il premio per il periodo di assicurazione precedente – nell’ambito del 30% citato al punto 5 che precede – calcolando, partita per partita il 50% del premio annuo (o minore durata) in aumento o in diminuzione, per esse dovuto.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione e dall’aggiornamento devono essere versate entro 60 giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto la relativa appendice. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comparto.

7. Nel caso in cui l’Assicurato:

a. non presenti, per fatto a lui imputabile, la stima di aggiornamento o convalida nei termini previsti dal punto 4 che precede, s’intenderà automaticamente applicata la maggiorazione del 30% delle somme assicurate e la Società provvederà ad emettere in tal senso l’appendice di cui al punto 6 che precede; se la mancata presentazione avviene per fatto non imputabile all’Assicurato, la Società concederà una proroga di ulteriori 30 giorni;

b. non versi, ai sensi e nei termini di cui al punto 6 che precede, il premio dovuto, fermo il diritto della Società ad agire giudizialmente, questa condizione aggiuntiva si intenderà sospesa a tutti gli effetti contrattuali – anche per i sinistri eventualmente già accaduti tanto nel periodo cui si riferisce la regolazione quanto nel periodo di assicurazione in corso – e riprenderà vigore solo dalle ore 24 del giorno in cui l’assicurato avrà versato alla Società il relativo premio.

Questa condizione aggiuntiva ha la durata della polizza e può essere disdettata da ciascuna delle Parti, al termine di ciascun periodo di assicurazione, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo, fermo l’obbligo dell’Assicurato di corrispondere il premio di regolazione per il periodo decorso.

Sono espressamente confermate tutte le condizioni e le clausole del contratto o ad esso allegate, comprese le definizioni non espressamente derogate dalla presente pattuizione.

Art. 4.8 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro i 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali.

Art. 4.9 – Anticipi sulla liquidazione dell'indennizzo

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo e a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.

Art. 4.10 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.11 – Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata.

Art. 4.12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 1.3 – Variazioni del rischio;
- Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;
- Art. 1.5 – Clausola di recesso;
- Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 - Durata del contratto;
- Art. 1.10 - Foro competente;
- Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;
- Art. 1.23 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni – SANCTIONS CLAUSE
- Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno;
- Art. 4.7 – Assicurazione con dichiarazione di valore e regolazione del premio

Sottoscrizione digitale